



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NASTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2018

Disposizioni agevolative per favorire gli interventi di bonifica dell'amianto e la diffusione di energie da fonti rinnovabili

ONOREVOLI SENATORI. – La presente iniziativa legislativa prevede la concessione di un credito d'imposta triennale per i titolari di reddito d'impresa, che effettuano interventi di bonifica dell'amianto abbinati a interventi sull'isolamento termico delle coperture dei fabbricati e di installazione di impianti da fonti rinnovabili su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Nonostante il progresso riscontrato negli ultimi decenni in tema di divieti e sanzioni, anche grazie ad una migliore conoscenza medica dei danni mortali alla salute umane, l'Osservatorio nazionale amianto (Ona) ha compilato un libro bianco, che ha presentato recentemente, con gli ultimi dati della mortalità che rilevano 6.000 decessi nel 2017 a fronte di 10.000 nuove diagnosi. Secondo l'INAIL anche i dati relativi all'amianto da bonificare non sono per niente rassicuranti, considerato che restano ad oggi 32 milioni di tonnellate del tipo compatto e 8 milioni di tonnellate di quello friabile, presenti sul territorio nazionale. Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, s'inserisce pertanto coerentemente con le condizioni suesposte, che rilevano attualmente livelli ancora emergenziali in tema di preven-

zione e misure di bonifica efficienti. L'articolo 1 del provvedimento prevede al comma 1 la concessione di un credito d'imposta nella misura del 35 per cento delle spese sostenute nel triennio di imposta successivo alla data di intervento. Si precisa che il credito d'imposta non può essere superiore a 200.000 euro e deve essere ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito. Per la realizzazione delle attività si può accedere ai fondi occorrenti ai fini della regolazione contabile delle compensazioni esercitate per una serie di interventi indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*). I successivi commi 2 e 3 prevedono rispettivamente l'emanazione di un decreto per l'attuazione delle disposizioni previste e per individuare modalità e termini per la concessione del credito d'imposta, nonché i controlli per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta. Infine si precisa che le agevolazioni previste sono concesse nei limiti e alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, in materia di aiuti di Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano, negli anni 2018, 2019 e 2020, interventi di bonifica dell'amianto abbinati a interventi sull'isolamento termico delle coperture dei fabbricati e di installazione di impianti da fonti rinnovabili su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 35 per cento delle spese sostenute nel triennio di imposta successivo alla data di intervento. Il credito d'imposta non può essere superiore a 200.000 euro ed è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia

delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Per la realizzazione delle attività di cui al presente comma si può accedere ai fondi occorrenti ai fini della regolazione contabile delle compensazioni esercitate per:

a) la bonifica dell'amianto su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio», recuperando anche i fondi stanziati e non utilizzati di cui all'articolo 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e al relativo decreto attuativo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 2016;

b) le coperture di isolamento termico attingendo ai fondi previsti per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2016;

c) le installazioni di impianti a fonte rinnovabile attingendo ai fondi già stanziati e non utilizzati indicati nell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, e nell'articolo 1, comma 5, del decreto del medesimo Ministro 5 luglio 2012, entrambi pubblicati nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, nonché nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, al fine di in-

dividuare, tra l'altro, modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo per gli interventi di cui al comma 1 nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziare, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

3. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 2. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse nei limiti e alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato.

€ 1,00